Circolare Regione Lombardia Protocollo G1.2022.0043405 26/10/2022

Oggetto: Nuove esenzioni nazionali: X23 per minori stranieri non regolarmente soggiornanti e X24 per minori stranieri non accompagnati.



Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE WELFARE FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI

Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it welfare@pec.regione.lombardia.it

Α

FEDERFARMA LOMBARDIA Viale Piceno, 18 20129 MILANO (MILANO) Email: lombardia@pec.federfarma.it

ASSOFARM LOMBARDIA C/O CONSERVIZI MILANO Palazzo Q7 - Strada 4 20129 ROZZANO (Milano) Email: segreteria@confservizilombardia.it

FARMACIE UNITE

Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it

Federazione Ordini dei Farmacisti della Lombardia Viale Piceno, 18 20129 MILANO (MI) Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

e, p.c.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE ATS

Aria - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA Via Taramelli, 26 20154 Milano (MI) Email: protocollo@pec.ariaspa.it

AI SERVIZI FARMACEUTIC ATS

LORO SEDI

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO Tel. 02/6765.8042

Oggetto: Nuove esenzioni nazionali: X23 per minori stranieri non regolarmente soggiornanti e X24 per minori stranieri non accompagnati.

Si invia in allegato la nota prot. n. Protocollo G1.2022.0043389 del 26/10/2022 di pari oggetto con i relativi allegati per i seguiti di competenza.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

IDA FORTINO

Allegati:

File Esenzione X24_1.docx

File Esenzione X23 1.docx

File Esenzione X24.docx

File Esenzione X23.docx

File nota su nuove esenzioni nazionali X23 per minori stranieri_2.pdf

File nota su nuove esenzioni nazionali X23 per minori stranieri_1.pdf

File nota su nuove esenzioni nazionali X23 per minori stranieri.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO Tel. 02/6765.8042



Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE WELFARE POLO OSPEDALIERO

Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it welfare@pec.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2022.0043389 del 26/10/2022

Α

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Email: protocollogenerale@pec.atsmilano.it

ATS BERGAMO

Email: protocollo@pec.ats-bg.it

ATS BRESCIA

Email: protocollo@pec.ats-brescia.it

ATS DELLA BRIANZA

Email: protocollo@pec.ats-brianza.it

ATS DELLA MONTAGNA

Email: protocollo@pec.ats-montagna.it

ATS DELLA VAL PADANA

Email: protocollo@pec.ats-valpadana.it

ATS DELL'INSUBRIA

Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

ATS PAVIA

Email: protocollo@pec.ats-pavia.it

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Email:

postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it

ASST SANTI PAOLO E CARLO

Email: direzione.generale@pec.asst-

santipaolocarlo.it

Referente per l'istruttoria della pratica: FEDERICA MARIA FALCONE

Tel. 02/6765.2184

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

Email: protocollo.generale@pec.asst-fbf-

sacco.it

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

Email: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

ASST OVEST MILANESE

Email: protocollo@pec.asst-ovestmi.it

ASST RHODENSE

Email: protocollo.generale@pec.asst-

rhodense.it

ASST NORD MILANO

Email: protocollo@pec.asst-nordmilano.it

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Email: direzione.generale@pec.asst-

melegnano-martesana.it

ASST DI LODI

Email: protocollo@pec.asst-lodi.it

ASST DEI 7 LAGHI

Email: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

ASST DELLA VALLE OLONA

Email: protocollo@pec.asst-valleolona.it

ASST LARIANA

Email: protocollo@pec.asst-lariana.it

ASST DI LECCO

Email: protocollo@pec.asst-lecco.it

ASST DI MONZA

Email: protocollo@pec.asst-monza.it

ASST DELLA BRIANZA

Email: protocollo@pec.asst-brianza.it

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Email: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

Referente per l'istruttoria della pratica: FEDERICA MARIA FALCONE Tel. 02/676

Tel. 02/6765.2184

ASST DI BERGAMO OVEST

Email: protocollo@pec.asst-bgovest.it

ASST DI BERGAMO EST

Email: protocollo@pec.asst-bergamoest.it

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Email:

protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

ASST DELLA FRANCIACORTA

Email: protocollo@pec.asst-franciacorta.it

ASST DEL GARDA

Email: protocollo@pec.asst-garda.it

ASST DI PAVIA

Email: direzione_generale@pec.asst-

pavia.it

ASST DI CREMONA

Email: protocollo@pec.asst-cremona.it

ASST DI MANTOVA

Email: direzionestrategica@pec.asst-

mantova.it

ASST DI CREMA

Email: protocollo@pec.asst-crema.it

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO

LARIO

Email: protocollo@pec.asst-val.it

ASST DELLA VALCAMONICA

Email: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Aria - Azienda Regionale per l'Innovazione

e gli Acquisti SPA

Via Taramelli, 26

20154 Milano (MI)

Email: protocollo@pec.ariaspa.it

e, p.c.

Referente per l'istruttoria della pratica: FEDERICA MARIA FALCONE Tel. 02

Tel. 02/6765.2184

DIREZIONE GENERALE WELFARE RETE TERRITORIALE ROSETTA GAGLIARDO

DIREZIONE GENERALE WELFARE FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI IDA FORTINO

LORO SEDI

Oggetto: Nuove esenzioni nazionali: X23 per minori stranieri non regolarmente soggiornanti e X24 per minori stranieri non accompagnati.

Si trasmette, in allegato alla presente, la circolare del Ministero della Salute relativa all'oggetto, prot. 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P (<u>All. 1</u>), di cui si sintetizzano di seguito gli aspetti relativi alle esenzioni.

a. Minori stranieri non regolarmente soggiornanti.

L'iscrizione al SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza all'estero secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1231 del 2010 che estende i regolamenti di sicurezza sociale ai cittadini dei Paesi terzi "purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro".

Tenuto conto dell'impossibilità di accertare l'eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, <u>le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di **dichiarazione di indigenza**, valida dal momento dell'iscrizione e non oltre i **6 anni**, salvo eventuali variazioni delle condizioni. L'esenzione, secondo quanto indicato dal MEF, è individuata nel **codice esenzione X 23** ed è valida dal momento dell'iscrizione fino al compimento dei 6 anni. Sopra i 6 anni l'esenzione nazionale X23 per minore età cessa.</u>

In Regione Lombardia, oltre a quanto innanzi esposto, trova applicazione l'esenzione regionale E11:

- dai 6 ai 14 anni;
- anche prima dei 6 anni nel caso di minore NON indigente.

<u>Dopo i 14 anni</u> l'eventuale esenzione per la singola prestazione è **X01**, come per tutti gli stranieri STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), a seguito di dichiarazione di stato di indigenza.

b. Minori stranieri non accompagnati.

Ai sensi dell'art. 1, comma 334 della L. n. 160/2019 le prestazioni sono erogate senza la quota di partecipazione al ticket ed il codice di esenzione specifico è individuato dal MEF nel **codice esenzione** X 24. Tale esenzione, limitata alle prestazioni specialistiche, cessa al raggiungimento della maggiore età.

Per i minori di 14 anni, in Regione Lombardia, per <u>l'assistenza farmaceutica</u> trova applicazione l'esenzione regionale **E11** fino ai 14 anni.

<u>Dopo i 18 anni</u> l'eventuale esenzione per la singola prestazione è **X01**, come per tutti gli stranieri STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), a seguito di dichiarazione di stato di indigenza.

Si precisa che le esenzioni X23 e X24 sono registrabili in Anagrafe regionale solo presso gli

Referente per l'istruttoria della pratica: FEDERICA MARIA FALCONE Tel. 02/6765.2184

sportelli di scelta e revoca dell'ASST, non da Fascicolo Sanitario Elettronico o presso le farmacie.

Nelle more di eventuali adeguamenti informatici, l'attribuzione delle suddette esenzioni avverrà utilizzando il supporto cartaceo. Si allegano i modelli tipo di autocertificazione (All. 2) e di attestato di esenzione (All. 3).

Si evidenzia che attualmente, a livello informatico, l'esenzione E11 viene automaticamente attribuita a tutti i soggetti iscritti al SSR minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito e quindi anche ai minori stranieri in oggetto. Nelle more degli eventuali adeguamenti informatici, si raccomanda ai medici prescrittori di prestare attenzione alla corretta attribuzione delle esenzioni, utilizzando i nuovi codici X23 e X24 per i casi indicati nei precedenti punti a) e b).

Si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della presente nota a tutte le Strutture, ai prescrittori, agli operatori e i cittadini interessati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

MATTEO CORRADIN

Allegati:

File circolare ministeriale allegato.pdf
File circolare ministeriale minori stranieri.p7m.pdf
File modello tipo attestato esenzione X23.docx
File modello tipo attestato esenzione X24.docx
File modello tipo autocertificazione X23.docx
File modello tipo autocertificazione X24.docx

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: FEDERICA MARIA FALCONE Tel. 02/6765.2184



Divisione Servizi

RISOLUZIONE N.25/E

OGGETTO: Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

L'articolo 63 del DPCM del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) al comma 4 ha previsto che "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano dell'assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani".

Inoltre, l'articolo 14 della legge n. 47 del 7 aprile 2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) ha sancito l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale dei "minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale".

Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo stato attuale, il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per l'iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL, si rende necessaria l'attribuzione

del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare permesso di soggiorno.

Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell'Agenzia delle entrate su tutto il territorio nazionale, si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni operative qualora al minore non sia stato già attribuito un codice fiscale.

Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai *minori stranieri* devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle entrate dalla struttura ASL tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

Le sopraindicate richieste devono essere presentate dalla struttura ASL competente tramite il modello anagrafico AA4/8 - Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come *richiesta per soggetto terzo*, indicando come tipologia richiedente il *codice 17 – Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. (art.6, comma 2, d.P.R. n. 605/1973)* ovvero, se relative a più minori, tramite un'unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN.

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti l'eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già

titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dalla struttura ASL.

Una volta generato il codice fiscale, l'Ufficio lo comunica all'ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.

Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente



DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Ufficio 8- Funzioni statali in materia di assistenza
sanitaria in ambito internazionale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Agli Assessorati Regionali alla Sanità

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia autonoma di Trento

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia autonoma di Bolzano

All'INMP

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione al SSN dei minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, ed esenzioni. Indicazioni operative.

Si fa seguito all'attività interlocutoria svolta con codeste Regioni in merito alla problematica relativa all'iscrizione dei minori stranieri e in materia di esenzione per gli stranieri STP per rappresentare quanto segue.

Come è noto la tutela della salute dei minori stranieri trova il suo fondamento nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo che impone agli Stati di garantire ai fanciulli i diritti essenziali, tra i quali l'assistenza sanitaria, "senza distinzione di sorta", ovvero in condizioni di assoluta parità. Già nel 2012 l'Accordo sul documento "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane" (Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12/2012) aveva previsto l'iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, senza tuttavia individuare specifiche modalità e procedure a livello nazionale relative all'iscrizione.

Quindi il d.P.C.M del 12 gennaio 2017 ha normativamente previsto l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i minori stranieri presenti sul territorio ed indipendentemente dalla regolarità del soggiorno. A tale riconoscimento si è giunti con l'articolo 63, comma 4, che recita "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani".

Infine l'art. 14 della legge n. 47 del 7 aprile 2017 nel modificare l'art. 34 del T.U. 286/98 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. L'iscrizione al SSN è richiesta dall'esercente la responsabilita' genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

Con l'iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio prevista dalle sopra citate norme, tutti i minori, regolari, irregolari e minori non accompagnati, hanno diritto al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale, quali soggetti destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità.

Tutto cio' premesso tenuto conto delle diverse procedure adottate dalle singole Regioni nonchè in considerazione della necessità del codice fiscale, di regola richiesto per l'iscrizione al SSN, l'Agenzia delle entrate ha adottato la Risoluzione n. 25, in allegato, volta a facilitare l'iscrizione al SSN dei minori, attraverso la richiesta del codice fiscale attivata direttamente dalla ASL quale soggetto terzo ai sensi del DPR n. 605/1973, assicurando in tal modo sia la semplificazione dell'iter procedurale che l'allineamento dei dati tra il SSN e l'Anagrafe tributaria, nonché uniformità nell'applicazione della norma.

Per quanto riguarda l'iscrizione al SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti, si chiarisce che l'iscrizione assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza all'estero secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1231 del 2010 che estende i regolamenti di sicurezza sociale ai cittadini dei Paesi terzi "purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Inoltre sempre per i minori non regolarmente soggiornanti, tenuto conto dell'impossibilità di accertare l'eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valida dal momento dell'iscrizione e non oltre i 6 anni, salvo eventuali variazioni delle condizioni. L'esenzione, secondo quanto indicato dal MEF è individuata nel **codice esenzione X 23** ed è valida dal momento dell'iscrizione fino al compimento dei 6 anni.

Sopra i 6 anni l'esenzione per minore età cessa e l'eventuale esenzione per la singola prestazione è quella X01, secondo quanto più avanti specificato per tutti gli stranieri STP.

Per quanto riguarda invece i minori non accompagnati tenuto conto della espressa previsione normativa di cui all'art. 1, comma 334 della legge n. 160/2019 le prestazioni saranno erogate senza la quota di partecipazione al ticket ed il codice di esenzione specifico è individuato dal MEF nel **codice esenzione X 24**. Tale esenzione, limitata alle prestazioni specialistiche, cessa al raggiungimento della maggiore età. Si precisa infatti che, sebbene l'art. 1, comma 334 della legge n. 160/2019 faccia riferimento ai commi 14 e 15 dell'art 8 legge n. 537/93 e quindi alla spesa sanitaria relativa alla farmaceutica e alla specialistica, il ticket sui farmaci di fascia A è stato eliminato dall'art. 85, comma 2, della legge n. 388/2000. Non essendo, quindi, previsto a livello nazionale un ticket sui farmaci che sono a carico del SSN, non può parlarsi di esenzione. A livello nazionale, dunque, l'esenzione **X 24** è valida solo per le prestazioni specialistiche.

Con riguardo alla partecipazione alla spesa degli stranieri STP in generale e quindi non minori di 6 anni si ritiene utile ripercorrere quanto previsto dalla vigente normativa.

L'art. 35, comma 4, del TU. 286/98 prevede che "Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini italiani.

L'art. 43, comma 4 del DPR 394/99- Regolamento di attuazione del T.U. n. 286/98- prevede che "Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate.... Lo stato d'indigenza puo' essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

Pertanto, pur affermando in linea di principio la non gratuità delle prestazioni, l'art. 43 del Regolamento di attuazione contiene normativamente la possibilità del mancato versamento della quota di partecipazione alla spesa da parte di soggetti in stato di indigenza, ponendola a carico della ASL competente.

E' evidente che la *ratio legis* intenda salvaguardare la fruizione delle prestazioni sanitarie da parte di soggetti in condizioni socio- economiche disagiate e di marginalità sociale, in quanto l'impossibilità di partecipare alla spesa sanitaria non puo', di fatto, escluderli dall'assistenza sanitaria.

La circolare n. 5 del 2000 ha quindi chiarito che lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, e' esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell' eta' o in quanto affetti da gravi stati invalidanti, confermando altresì quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 43 del Regolamento di attuazione, cioè che le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della A.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.

L'Accordo Stato- Regioni del 2012 ha altresì esplicitato quanto indicato nella circolare n. 5 del 2000 indicando che lo straniero STP è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:

- le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa; (quali ad esempio quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);
- le prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
 - le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità;
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV);
- le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani, in presenza di patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di attestato di esenzione);
- età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), alle stesse condizioni con i cittadini italiani.

Ai fini dell'esenzione, nelle ipotesi sopra evidenziate dovranno essere attuate le stesse modalità, procedure e criteri richieste ai cittadini italiani.

Ne consegue che il diritto all'esenzione per reddito, previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali documentabili non potrà essere rilasciato allo straniero STP, la cui condizione di non regolarità confligge con i requisiti richiesti.

Tutto cio' premesso, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa da cui non è possibile esulare e dei principi in essa contenuti si è dell'avviso che per gli stranieri STP in ogni caso deve essere richiesta la quota di partecipazione a fronte di ciascuna prestazione, e laddove lo straniero dichiari il proprio stato di indigenza, la singola prestazione dovrà essere erogata in esenzione con codice X01, previa acquisizione di dichiarazione.

Per quanto infine attiene il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito per i richiedenti protezione internazionale oltre il periodo previsto dalla norma in cui non possono svolgere attività lavorativa si precisa che, a seguito del recente parere del Consiglio di Stato, si è in attesa di indicazioni applicative da parte dei competenti Uffici.

Si invitano codesti Assessorati alla massima diffusione della presente nota a tutte le strutture territoriali interessate.

Il Direttore dell'Ufficio * Dott. Alessio Nardini

^{*}Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<Logo ATS appartenenza>

Codice	
Esenzione X23	

Codice Fiscale

CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER LE PRESTAZIONI DI <u>ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</u> E PER LA <u>FARMACEUTICA</u> (<u>ESENZIONE CON VALIDITA' NAZIONALE</u>)

Ai sensi della circolare del Ministero della Salute prot. 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P

Cognome

La presente certificazione esenta dalla compartecipazione alla spesa sanitaria:

Nome

Decorrenza		
Data di inizio validità	data di scadenza: _	
Il dichiarante deve comunicare tempes esenzione in oggetto, chiedendo la REV	·	ntuale perdita dei requisiti del diritto di
Data		
	ATS <di< th=""><td>appartenenza></td></di<>	appartenenza>
	F	- irma

CODICE ESENZIONE X23

<Logo ATS appartenenza>

AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER LE PRESTAZIONI DI <u>ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</u> E PER LA <u>FARMACEUTICA</u> (ESENZIONE CON VALIDITA' NAZIONALE)

ai sensi della circolare del Ministero della Salute prot. 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P

	•	• •	
II/la sottoscritto/a			
nato/a a		prov. () il	·
nazionalità			
cod. fisc.			
residente in	prov.() cap	via	n°
o in qualità di geni	tore / tutore / con rel	ativo potere di rappr	esentanza, del minore
nato/a a			
nazionalità			
cod. fisc.			
residente in	prov.() cap	via	n°
anni ed è indigente (si allega	la relativa dichiarazione di il	ndigenza).	
•	I diritto di esenzione autoce	rtificato, chiedendo la rev a relativa al trattamento d	voca dell'attestato di esen- lati personali";
sanzioni previste dal	e che, in caso di falsità in a Codice Penale delle leggi sp eguito, ai sensi degli artt. 75	peciali in materia, nonché	alla revoca del beneficio
•	le che l'ATS di competenza razione resa (ex D.M. 11/12		
		IL I	DICHIARANTE
(luogo e data)			

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla (che ha accertato l'identità del dichiarante) ovvero può essere presentata, già sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal dichiarante. Le dichiarazioni prive di sottoscrizione non possono essere accettate dai competenti uffici.

Soggetti beneficiari *

Possono beneficiare dell'esenzione dal ticket per <u>le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica</u> (<u>esenzione con validità nazionale</u>) i <u>minori stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia con un'età inferiore a 6 anni ed indigenti.</u>

DURATA DELL'ATTESTATO DI ESENZIONE ED EVENTUALE REVOCA

L'attestato di esenzione dura **sino al compimento di 6 anni di età del minore non regolarmente soggiornante in Italia e finché perdura lo stato di indigenza.** Il dichiarante è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca) dell'eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato.

Per eventuali ulteriori informazioni sulle esenzioni dal ticket sanitario è possibile rivolgersi all'ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca) o consultare il Portale di Regione Lombardia (http://www.regione.lombardia.it), alla sezione "Ticket ed Esenzioni".

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy (come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che possono aiutarLa a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati personali da Lei forniti (nome, cognome, data di nascita, città e provincia di nascita, città e provincia di residenza, codice fiscale) saranno trattati dall'Agenzia di Tutela della Salute (di seguito "ATS"), Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'evasione dell'istanza di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti.

Il trattamento viene effettuato dalla ATS per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa affidati e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1, lett. e) del Regolamento europeo nonché articolo 2 ter del D. Lgs. 196/2003, in relazione alla Legge 537/1993 e successive modificazioni e al Decreto 11 novembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di verifica delle esenzioni tramite il sistema "tessera sanitaria".

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia in forma cartacea sia con l'ausilio di mezzi elettronici, in conformità ai principi di necessità e minimizzazione, per il solo tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità perseguite.

Il Titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati nonché il pieno rispetto dei principi sanciti all'articolo 5 del Reg. UE 679/2016.

3. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è l'ATS competente. L'elenco delle ATS è disponibile presso Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, Piazza Città di Lombardia, Milano, e pubblicato sul sito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it.

4. Responsabile della protezione dei dati

il Responsabile della Protezione dei Dati è individuato dalla ATS competente. L'indirizzo di posta elettronica è reperibile presso il sito internet o mediante altro canale di contatto dell'Agenzia di Tutela della Salute.

5. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali della ATS. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di processare la sua istanza.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I Suoi dati potranno essere comunicati e messi a disposizione dei medici prescrittori affinché possano disporre di tale informazione per la corretta compilazione della prescrizione nonché degli operatori di questo Ente, quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento.

I dati potranno essere comunicati ad altri Titolari autonomi quali l'Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche

rispetto alle dichiarazioni fiscali fornite. I dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione né saranno trasferiti a soggetti terzi al di fuori dell'Unione Europea.

I Suoi dati saranno altresì comunicati ad Aria S.p.A. con sede centrale in Via Taramelli 26, 20124 Milano (MI), Responsabile del trattamento il quale garantirà il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ed un livello di sicurezza analogo a quello fornito dal Titolare.

7. Tempo di conservazione dei dati

I dati potranno essere conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività connesse alle finalità di cui alla presente informativa e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a dieci anni.

8. Diritti dell'interessato

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, ove possibile, i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

Le Sue richieste dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato nel sito o mediante altro canale di contatto dalla ATS competente. In alternativa potrà contattare la Struttura Supporto Normativo Protezione dei Dati Personali di Aria S.p.A. all'indirizzo uffprivacy.siss@ariaspa.it PEC: privacy@pec.ariaspa.it

<Logo ATS appartenenza>

Codice	
Esenzione X24	

Codice Fiscale

CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER LE PRESTAZIONI DI <u>ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</u> (<u>ESENZIONE CON VALIDITA' NAZIONALE</u>)

Ai sensi della circolare del Ministero della Salute prot. 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P

Cognome

La presente certificazione esenta dalla compartecipazione alla spesa sanitaria:

Nome

Decorrenza				
Data di inizio validità	data	a di scadenza: .		
Il dichiarante deve comunicare te esenzione in oggetto, chiedendo	•	•	rentuale perdita dei requisiti del diri	itto di
Data				
		ATS <d< th=""><th>i appartenenza></th><td></td></d<>	i appartenenza>	
			Firma	

<Logo ATS appartenenza>

Codice Esenzione X24

Codice Fiscale

CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER LE PRESTAZIONI DI <u>ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</u> (<u>ESENZIONE CON VALIDITA' NAZIONALE</u>)

Ai sensi della circolare del Ministero della Salute prot. 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P

Cognome

La presente certificazione esenta dalla compartecipazione alla spesa sanitaria:

Nome

Decorrenza				
Data di inizio validità	data di scadenza:			
Il dichiarante deve comunicare tempes esenzione in oggetto, chiedendo la REV	civamente all'ASST di competenza l'eventuale perdita dei requisiti del diritto d I OCA del presente certificato.			
Data				
	ATS <di appartenenza=""></di>			
	Firma			